

Avviso pubblico ISI 2023

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

FAQ di carattere generale		
Numero	Domanda	Risposta
1	Come va interpretato l'articolo 7 del Bando in riferimento alla compatibilità del finanziamento Isi con altre agevolazioni fiscali?	Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento, per il medesimo progetto del finanziamento, voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne la compatibilità con l'Amministrazione finanziaria, ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, fermo restando che non è possibile superare il costo sostenuto (valore del progetto), in quanto è vietato che il medesimo costo di un intervento possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura (divieto di doppio finanziamento).
2	Nel caso di Società Semplice composta da tre soci di cui due sono giovani, ma uno di questi non risulta essere iscritto come CD poiché dipendente della ditta stessa, al fine della partecipazione all'Asse 5.2 tutti i soci devono essere iscritti come Coltivatori Diretti?	Ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso ISI 2023 i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'Asse 5 sono le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 del medesimo Avviso, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come: Impresa individuale; Società agricola; Società cooperativa. Per la partecipazione al sub Asse 5.2, in caso di società semplici, almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Avviso pubblico ISI 2023

		<p>Non è richiesto, quindi, che il giovane agricoltore sia necessariamente coltivatore diretto, ovvero colui che, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, si distingue dagli altri imprenditori agricoli in quanto esercita le attività imprenditoriali agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della sua famiglia.</p> <p>Tuttavia, per ottenere l'intensità di aiuto fino all'80 %, il giovane agricoltore, oltre ad essere in possesso del requisito anagrafico che ne ha permesso l'accesso all'Asse 5.2, dovrà rispettare anche i requisiti di formazione/competenze ed essere a capo dell'azienda, stante la definizione di "giovane agricoltore" di cui all'articolo 2, n. 61) del Regolamento (UE) 2022/2472 che, a sua volta, richiama quanto previsto dal piano strategico della PAC "conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115"</p> <p>Considerato che nel quesito si specifica che uno dei due giovani pur essendo socio della società è al contempo dipendente della stessa compagine sociale, egli è privo dei poteri amministrativi, decisionali e gestionali che caratterizzano il "capo dell'azienda" stante la posizione subordinata di tale persona fisica rispetto agli altri due soci.</p> <p>Di conseguenza, nel caso di specie non potrà essere applicata la maggiore intensità di aiuto che il bando ha previsto per i giovani agricoltori bensì quella stabilita nella misura del 65% per la generalità delle imprese agricole</p>
3	Una Società Semplice composta da due soci iscritti CD di cui il socio non giovane detiene il 99% delle quote mentre il socio giovane detiene l'1% delle quote è ammessa alla 5.2 o il giovane deve avere la maggioranza nella ripartizione degli utili?	<p>Ai fini della partecipazione all'Asse 5.2, in caso di società semplici, è richiesto che, almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande, indipendentemente dalla quota o percentuale di capitale posseduta.</p> <p>Nelle società con soli due soci, come nel caso di cui al quesito, laddove soltanto uno dei due abbia un'età non superiore ai quarant'anni l'INAIL ritiene soddisfatto il requisito richiesto</p>

Avviso pubblico ISI 2023

		anche al fine di non penalizzare le società rientranti in tale fattispecie che non potrebbero altrimenti rispettare la predetta proporzione di due terzi.
4	Quali requisiti è necessario possedere per accedere all'Asse 5.2 ed ottenere l'intensità di aiuto dell'80%?	<p>Per la partecipazione all'Asse 5.2 le imprese devono avere al loro interno la presenza di un giovane imprenditore agricolo (le quote o percentuali variano in base alla tipologia di azienda), di età non superiore ai quarant'anni (41 non compiuti) alla data di chiusura della procedura per la registrazione delle domande.</p> <p>Possono ottenere l'intensità massima dell'aiuto gli imprenditori agricoli che, oltre ad essere in possesso del requisito anagrafico, che ne ha permesso l'accesso all'Asse 5.2, rispettano anche i requisiti di formazione/competenze e sono a capo dell'impresa, come previsto dalla Strategia della Politica Agricola Comune (PAC) e dal Regolamento (UE) 2021/2115, a cui fa riferimento il Regolamento (UE) 2022/2472.</p> <p>In assenza di quest'ultimi requisiti non potrà essere applicata la maggiore intensità di aiuto che il bando ha previsto per i "Giovani agricoltori" bensì sarà concesso il finanziamento nella misura base del 65% stabilita per la generalità delle imprese agricole.</p>
5	Qual è il numero di identificazione della misura di aiuto rilasciato dalla Commissione europea in riferimento ai finanziamenti di cui all'Asse 5 dell'Avviso Isi 2023?	<p>I finanziamenti di cui all'Asse 5 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Per tali categorie di aiuti, in occasione della pubblicazione dell'Avviso Isi 2022, la Commissione europea ha rilasciato il numero di identificazione SA.106388, valido fino al 2029, come correttamente riportato nel bando 2023.</p> <p>Tuttavia, tenuto conto che il bando 2023 prevede variazioni della misura di aiuto (aumento della dotazione annua programmata per il periodo 2023-2029 e delle intensità di aiuto), ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, queste sono state trasmesse alla Commissione</p>

Avviso pubblico ISI 2023

		<p>europea entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'Avviso.</p> <p>I finanziamenti di cui all'Asse 5 hanno trovato applicazione nel momento in cui è stata completata la predetta procedura di notifica della variazione ed è stato rilasciato il nuovo numero identificativo SA.111660 (non riportato nel Bando in quanto rilasciato successivamente alla pubblicazione dello stesso).</p>
6	Come va interpretato l'art. 7 dell'Avviso Isi 2023 in riferimento all'esclusione delle imprese che hanno avuto un provvedimento di concessione nelle ultime tre edizioni?	<p>Per la partecipazione ad ISI 2023 (Assi da 1 a 4) occorre verificare l'esistenza di precedenti finanziamenti con riferimento alle tre edizioni: Isi 2020 generalista e Isi Agricoltura 2019-2020 (caso di impresa con doppia contribuzione); Isi 2021 e Isi 2022. Regola generale: I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui a uno degli Assi 1.1, 2, 3, 4 non devono aver ottenuto il provvedimento di concessione nelle suddette tre precedenti edizioni. Eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Per coloro che hanno ottenuto un provvedimento di concessione nelle tre edizioni precedenti riguardante l'Asse 1.2 è fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4;• Per coloro che hanno ottenuto un provvedimento di concessione nelle tre edizioni precedenti per uno degli Assi 1.1, 2, 3, 4 è fatta salva la partecipazione all'Asse 1.2; <p>Inoltre, "è esclusa la possibilità di ripetere la domanda per l'Asse 1.2 se si è già ottenuto un provvedimento di concessione per un progetto ricadente nello stesso Asse in una delle tre precedenti edizioni; o se sia attivo un SGSL/MOG, ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda".</p> <p>Infine, si evidenzia che, come espresso nella nota 23 "la richiesta di riduzione del tasso di tariffa (OT 23), avanzata entro l'anno precedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, rappresenta elemento probante della presenza di un SGSL/MOG".</p>

Avviso pubblico ISI 2023

7

Chi sono i destinatari dei nuovi profili di intermediazione specifici per i Bandi Isi e quali sono le modalità operative?

Per la partecipazione ai Bandi Isi sono stati introdotti due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione, in aggiunta a quelli già profilati per l'accesso ai servizi relativi agli adempimenti connessi con la gestione dell'assicurazione Inail. Le imprese richiedenti il finanziamento Isi potranno, quindi, affidarsi a professionisti già registrati al Portale Inail in applicazione della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es. Consulenti del lavoro) o ai già menzionati nuovi intermediari che abbiano acquisito le suddette abilitazioni specifiche per Isi. I professionisti già abilitati potranno continuare ad operare nell'ambito dell'applicativo Isi Domanda con le consuete modalità. I nuovi intermediari dovranno risultare registrati al portale Inail e abilitati ai servizi on line da parte delle sedi territorialmente competenti. In particolare, una volta ottenuta la delega potranno:

- se trattasi di ditta non gestita direttamente da Inail (agricola), registrare la "ditta non Inail" negli archivi dell'Istituto tramite la funzionalità "Ditte non Inail/Anagrafica" ovvero chiederne la registrazione al titolare dell'impresa;
- inserire in delega la ditta Inail o la "ditta non Inail" da cui ha ottenuto mandato tramite la funzionalità "Gestione utente/Ditte in delega". Per portare a termine questa operazione dovrà conoscere codice ditta e il relativo Pin-one;
- procedere all'abilitazione di eventuali soggetti suoi delegati, attraverso la funzionalità "Gestione utente/Gestione utenti e profili".

Nell'ambito dell'applicativo ISI le imprese potranno sostituire il soggetto che ha già intrapreso le attività inerenti alla presentazione e/o caricamento della documentazione di una specifica domanda Isi, attraverso la funzionalità di "cambio incaricato".

A titolo esemplificativo il "cambio incaricato" si verifica quando in fase di upload della documentazione subentra un altro soggetto rispetto a quello che aveva provveduto alla compilazione della domanda stessa. Tale operazione è

Avviso pubblico ISI 2023

		necessaria in conseguenza del fatto che nello stesso istante solo un soggetto può operare sull'applicativo Isi per una specifica domanda (accesso esclusivo). A seguito di questa variazione la domanda ISI precedentemente assegnata all'incaricato uscente sarà attribuita al nuovo soggetto incaricato.
8	L'intermediario abilitato può inviare tramite lo sportello informatico (click day) la domanda di finanziamento, contemporaneamente, per più aziende con un'unica utenza?	No. Il sistema di profilazione degli intermediari Isi riguarda, per ora, la fase di compilazione della domanda e quella del caricamento della documentazione. La stessa utenza può quindi essere utilizzata per compilare domande di diverse ditte (in delega) mentre per l'invio della domanda tramite sportello informatico non è possibile registrarsi con lo stesso account partecipante per diversi codici identificativi domanda, ma occorre individuare tante persone fisiche (partecipanti delegati) quante sono le domande da inoltrare tramite sportello informatico, sempre in rapporto 1 a 1. Per i requisiti di partecipazione allo sportello informatico bisogna, comunque, attendere la pubblicazione delle regole tecniche.
9	A quale sede territoriale Inail la società di intermediazione deve presentare la richiesta di abilitazione per accedere ai servizi telematici nel caso in cui abbia la sede legale e la sede operativa in province diverse?	Per l'abilitazione ad accedere ai servizi telematici l'istanza potrà essere indirizzata indifferentemente alla sede territorialmente competente dove insiste la sede legale o la sede operativa. La richiesta è una sola ed è finalizzata all'identificazione del soggetto intermediario e non dovrà essere ripetuta. La delega all'intermediazione si acquisisce attraverso il codice pin in possesso dell'impresa cliente.
10	L'invio della domanda tramite sportello informatico (click day) può essere effettuato dall'azienda richiedente e contemporaneamente dall'intermediario delegato abilitato?	Come indicato all'art. 14 dell'Avviso Isi 2023, le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'invio della domanda online sono stabilite nel documento "regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico" pubblicate sul sito istituzionale almeno sette giorni prima dell'apertura dello sportello. Sulla base delle regole tecniche è prevista la registrazione del soggetto partecipante allo sportello informatico per una specifica domanda a partire dal momento in cui è fissata l'apertura del Portale partecipante; quindi si ribadisce che il

Avviso pubblico ISI 2023

		<p>rapporto tra domanda e soggetto che provvede all'invio della domanda stessa è 1 a 1; pertanto la partecipazione è consentita, in alternativa, a un solo soggetto: l'azienda richiedente o l'intermediario. L'azienda, registrandosi come Amministratore nella procedura dello sportello informatico, ha il potere di annullare la registrazione del partecipante associato alla sua domanda.</p> <p>Si fa presente che in caso di violazione delle regole tecniche, l'Inail procederà all'annullamento della domanda on line a valere sull'Avviso pubblico con conseguente mancata ammissione al finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di ammissione. In sintesi, l'azienda sceglierà un partecipante, l'unico che potrà effettuare l'inoltro, fatta salva la possibilità di revocargli l'incarico e chiedere ad un nuovo partecipante di registrarsi. Il codice identificativo domanda valido permette, univocamente, l'associazione della domanda da esso identificata con l'account del partecipante.</p>
11	L'intermediario abilitato delegato dall'azienda ad effettuare la compilazione della domanda è anche tenuto ad inviarla tramite sportello informatico (click day)?	<p>I profili di intermediazione Isi sono volti, prevalentemente, a semplificare e ad agevolare l'attività di presentazione della domanda di finanziamento Isi (per ora, le fasi di compilazione e completamento della domanda; in futuro anche le successive fasi di gestione) e non sussiste alcun legame con l'inoltro della domanda tramite lo sportello informatico (clickday).</p> <p>Si evidenzia che si tratta di piattaforme informatiche distinte. La prima relativa al Portale Inail e ai servizi applicativi come Isi Domanda o Upload documentazione ed il relativo sistema di profilazione/autenticazione che ricomprende la registrazione dell'intermediario Isi. L'altra dedicata allo sportello informatico che gestisce il Portale partecipante e portale amministratore e il funzionamento del click-day, è attiva solo per la durata del calendario associato alle regole tecniche.</p> <p>Si precisa che l'intermediazione ai fini della compilazione della domanda Isi è soggetta al controllo da parte dell'azienda, la quale in ogni momento può variare il nome dell'intermediario incaricato della presentazione della domanda e del</p>

Avviso pubblico ISI 2023

		caricamento della documentazione. È stata, infatti, introdotta la funzione di "Cambio incaricato" a disposizione del rappresentante legale dell'impresa per effettuare tale variazione.
12	Quali sono gli organismi paritetici di cui all'art. 18 dell'Avviso Isi?	<p>Il Bando Isi attribuisce un punteggio specifico laddove nella domanda Isi sia dichiarata la condivisione, delle finalità del progetto, con un Ente Bilaterale o Organismo paritetico.</p> <p>L'articolo 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/08 definisce "Organismi paritetici" gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Recentemente, in attuazione dell'art. 51, comma 1 bis, del d.lgs. 81/08, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 171 dell'11 ottobre 2022 ha istituito il Repertorio nazionale degli organismi paritetici indicando le modalità per l'iscrizione e la cancellazione.</p> <p>Al riguardo si precisa che l'iscrizione nel Repertorio attestando la sussistenza dei requisiti ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al citato art. 51, consente di semplificare l'attività di verifica delle sedi in ordine alla rappresentatività dell'organismo paritetico. Tuttavia, nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora richiesta o la procedura d'iscrizione sia ancora in itinere, tale valutazione continua ad essere effettuata secondo le consuete modalità già adottate per i bandi precedenti.</p>
13	Un RSPP può redigere la perizia asseverata?	Sì, purché esso sia un professionista iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato.
14	Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?	Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line. Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima

Avviso pubblico ISI 2023

		<p>in buona fede ad esercizio in corso. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio.</p>
15	<p>È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali?</p>	<p>Sì, il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. È ininfluenza il fatto che l'azienda esercita la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno triennale dei beni finanziati, secondo quanto previsto all'art. 24 punto c) dell'Avviso pubblico (... non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo...), per cui al momento della presentazione della domanda l'impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali.</p>
16	<p>Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale - ULA?</p>	<p>Tali imprese, ai sensi del d.m. 18 aprile 2005, in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, sono sempre considerate imprese di grande dimensione. Per tale ragione le medesime non possono vantare un punteggio superiore ai 12 punti, altrimenti riceverebbero un punteggio spettante alle imprese rientranti nella categoria di P.M.I. Quanto sopra premesso, al fine della determinazione del punteggio in argomento, le suddette imprese dovranno tenere conto del numero di occupati dell'impresa stessa senza sommare gli occupati presenti negli Enti pubblici anche territoriali secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'impresa fino a 250 occupati si dovrà collocare nella fascia 201 - 250 conseguendo il punteggio pari a 12;

Avviso pubblico ISI 2023

		<ul style="list-style-type: none">• L'impresa con un numero di occupati tra 251 – 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 9;• L'impresa con un numero di occupati oltre i 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 7.
17	<p>Sono un consulente e, per la precedente edizione dell'Avviso, inserendo per conto delle ditte in delega diverse domande ISI, per una di queste non mi era possibile completare la registrazione della domanda in quanto si generava l'errore "codice ATECO non valido". Successivamente mi è stato spiegato che si trattava di un controllo bloccante a causa di alcune incongruenze nei dati. Questi controlli sono previsti in procedura per l'Avviso ISI 2023 e se sì in che termini?</p>	<p>Il controllo agisce già in fase di salvataggio in bozza della domanda ISI 2023 in applicazione di alcuni requisiti del bando (di cui agli articoli 6, 7 e 11) secondo i quali i finanziamenti ISI sono destinati alle categorie di imprese secondo i criteri di seguito indicati. L'accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di finanziamento è consentito alle imprese con rapporto Assicurativo gestito da Inail. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'art. 1 di cui al Titolo I del d.p.r. n.1124/1965, il soggetto deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail e può accedere al presente Avviso. Per l'Asse 4 deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codici Ateco 2007: A03.1, C31). Inoltre se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.p.r. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere agli Assi da 1 a 3 se trattasi impresa agricola di medie o grandi dimensioni (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) di qualunque dimensione o settori/lavorazioni non destinatari dell'Asse 5, di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.</p> <p>Nel raccomandare la massima attenzione nella indicazione della dimensione aziendale e del codice Ateco si invita a consultare per maggiori approfondimenti il manuale di classificazione dei datori di lavoro predisposto dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS (www.inps.it).</p>

Avviso pubblico ISI 2023

18	Cosa si intende per "miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro"?	Con tale espressione si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti. Il progetto, pertanto, deve comportare la riduzione di un rischio preesistente, alla data di pubblicazione del bando, riscontrabile indicando la valutazione del rischio con riferimento al documento di valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento e tramite documentazione probante.
19	Il bando esclude categoricamente la possibilità di rendicontare spese precedenti l'ottenimento ufficiale del contributo?	All'art. 9 del Bando ISI è prevista l'esclusione delle sole spese riferite a progetti realizzati o in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. Quindi, non è dirimente il momento della ammissione negli elenchi cronologici o la data del provvedimento ma piuttosto la data di chiusura del periodo utile per la presentazione della domanda. Il progetto può essere iniziato il giorno successivo alla chiusura della procedura di compilazione della domanda e, se ammesso, potrà rendicontare le spese effettuate per ottenere la erogazione del finanziamento, sempre che siano superate le verifiche dei requisiti e delle condizioni ulteriori come previsto dall'Avviso; resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile negli elenchi cronologici.
20	È possibile inserire tra le spese computabili i contributi versati alle casse di previdenza per le prestazioni professionali rientranti nelle spese tecniche?	Sì. I contributi versati alle casse di previdenza, calcolati sulla base delle parcelle professionali, possono essere considerati assimilabili alle spese tecniche e finanziabili in misura percentuale rispetto alle spese di progetto ammesse al finanziamento. Ciò naturalmente nei limiti dell'ammontare delle spese tecniche ammesse in fase di verifica e purché non sia superato, nel caso di oneri relativi alla parcella per la redazione della perizia asseverata, l'importo massimo concedibile per detta spesa. A tal fine fa fede l'importo indicato dal perito nel riepilogo delle spese che quindi deve essere comprensivo delle spese delle casse di previdenza.

Avviso pubblico ISI 2023

21	Con quale livello di dettaglio devono essere indicate le voci di spesa nelle fatture ai fini della rendicontazione dei progetti?	Secondo l'Avviso pubblico le fatture "devono riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato". Nel caso i preventivi comprendano un numero di voci particolarmente elevato è possibile, in alternativa all'elencazione delle singole voci, esplicitare nelle fatture che queste sono riferite esclusivamente alle voci di spesa elencate nel preventivo riportandone comunque i contenuti principali. In ogni caso, le spese tecniche devono essere attestate da fatture specifiche per ciascuna spesa ammessa in fase di domanda.
22	Sono dipendente di un'impresa edile e, come attività secondaria, conduco un'azienda agricola iscritta alla Camera di Commercio ma non iscritta all'INPS. Posso richiedere il contributo per l'Asse 5 dell'Avviso pubblico ISI?	Tra i requisiti che l'impresa richiedente il contributo deve soddisfare per l'accesso ai contributi previsti dall'Avviso ISI figurano, tra gli altri, sia quello relativo all'iscrizione nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia quello relativo all'essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per il rispetto di tale ultimo requisito è pertanto necessaria l'iscrizione all'INPS dell'impresa agricola richiedente il contributo.
23	Possono richiedere il finanziamento di cui all'Asse 5 dell'Avviso Isi anche gli imprenditori con attività di contoterzismo in agricoltura iscritte all'albo artigiani?	No, possono partecipare le sole microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni poste dall'Avviso.
24	Sono un imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA. Non sono assoggettato all'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Posso partecipare all'Avviso ISI -Asse 5?	No, come precisato dall'articolo 7 dell'Avviso, l'assoggettamento agli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti indispensabili che, a pena di esclusione, i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.
25	In cosa consiste l'adempimento previsto dall'articolo 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124,	A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, gli Enti del terzo settore rientranti nell'elencazione

Avviso pubblico ISI 2023

come modificata dall'articolo 35 - rubricato "obblighi informativi erogazioni pubbliche" - del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in capo ai beneficiari del finanziamento ISI?

di cui al comma 1 dell'articolo 125 della legge n. 124/2017 e s.m.i. sono tenuti a pubblicare le informazioni relative agli incentivi ISI

effettivamente erogati dall'Inail sui propri siti internet o analoghi portali digitali.

Parimenti, le imprese ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio o dell'eventuale bilancio consolidato, che hanno ricevuto l'erogazione di un finanziamento ISI, assolvono all'obbligo informativo mediante la pubblicazione nella suddetta nota integrativa dei finanziamenti ricevuti.

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelle non soggette all'obbligo della redazione della nota integrativa assolvono all'adempimento mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (in alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di pubblicazione è assolto all'interno della nota stessa).

Per gli aiuti soggetti a registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico i beneficiari che hanno ottenuto l'erogazione del finanziamento assolvono all'obbligo informativo, in forma semplificata,

indicando sul proprio sito o nella nota integrativa l'esistenza di aiuti oggetti di pubblicazione nel RNA.

L'obbligo informativo delle erogazioni pubbliche non si applica ove l'importo del finanziamento ricevuto sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

La citata normativa non si ritiene applicabile all'imprenditore agricolo che esercita l'attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non rientrando tra i soggetti 1 destinatari dell'obbligo [(a) le associazioni di protezione ambientale (ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349); b) le associazioni dei

Avviso pubblico ISI 2023

		consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art. 137 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206); c) le associazioni, Onlus e fondazioni; d) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (d lgs 25 luglio 1998, n. 286). e) i soggetti che esercitano le attività ex art. 2195 del codice civile (imprenditori soggetti a registrazione).
26	Le cooperative sociali, essendo Enti del Terzo Settore, a quale Asse di finanziamento possono partecipare?	<p>Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e, pertanto, la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori trova applicazione anche per questa tipologia di imprese, come previsto dall'art. 3 (campo di applicazione) comma 3 bis del d. lgs 81/08.</p> <p>L'Avviso Isi, all'art. 6, infatti, disciplina i "Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni", prevedendo che: I destinatari dell'iniziativa, in linea generale, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. 2) gli Enti del Terzo settore, ai sensi del decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, che possono accedere esclusivamente all'Asse 1.1 di finanziamento limitatamente alla tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. Tra le imprese di cui al punto 1, vanno certamente ricomprese anche le imprese sociali (tra cui le cooperative sociali) che, risultando iscritte al Registro delle imprese, possono partecipare a qualunque Asse, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Bando.
27	Destinatari dell'Asse 5 Agricoltura sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli ..." Domanda: l'attività agricola	Per le imprese che intendono beneficiare dei finanziamenti di cui all'Asse 5 Agricoltura, il progetto deve essere riferito all'attività agricola primaria quale attività principale svolta dall'impresa.

Avviso pubblico ISI 2023

	deve essere l'attività principale o può essere anche secondaria?	La domanda di finanziamento deve, quindi, essere associata al rapporto assicurativo gestito da INPS. È possibile partecipare all'Asse 5 Agricoltura con attività secondaria, se associata a rapporto assicurativo gestito da INPS, qualora il bene oggetto del finanziamento sia ad utilizzo esclusivo di detta attività.
28	All'art. 6, tra i destinatari del bando (Asse 5), si parla di imprese in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. e titolari di P.IVA in campo agricolo; all'art. 7 è inserito come requisito l'essere assoggettati ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi. I beneficiari del bando sono quindi solo i soggetti titolari di una posizione INPS/INAIL?	Si, il possesso di entrambi i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 dell'Avviso ISI è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi. Pertanto, anche il requisito dell'assoggettamento e della conseguente regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi è condizione indispensabile per poter accedere al finanziamento.